



COMUNE DI SCONTRONE

Provincia di L'Aquila

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC 29_2021)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Utilizzo degli automezzi Comunali
- Art. 4 - Requisiti richiesti
- Art. 5 - Formazione Albo Volontari Comunali
- Art. 6 - Impegni ed obblighi dei Volontari
- Art. 7 – Rinuncia
- Art. 8 - Assicurazione e mezzi
- Art. 9 - Entrata in vigore

Allegato A: domanda di ammissione all'Albo dei Volontari Comunali

Art.1 OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune di Scontrone, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative, intende attivare in una logica di complementarità e sussidiarietà orizzontale forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito Albo, anche al fine di diffondere la partecipazione e il senso di appartenenza alla Comunità. Il Comune riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale, promuove e favorisce l'apporto di persone singole e/o gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile.

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni potrà essere disciplinato da specifiche convenzioni e accordi.

Il servizio di volontariato comunale è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e investe le attività di cui al successivo punto, nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari.

I volontari non possono occupare in alcun modo posti vacanti nella pianta organica del Comune e l'instaurazione di rapporti con i singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Le attività di volontariato non vanno a sostituire le normali attività delle istituzioni e dei servizi dell'Amministrazione Comunale, ma costituiscono un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di competenza e di esperienza dei volontari stessi.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La prestazione del Volontario Civico ha come presupposto la manifestazione di disponibilità a impiegare le proprie energie fisiche e/o intellettuali, il proprio tempo e le proprie capacità per prestazioni, in collaborazione con il Comune, per la realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

Il servizio di volontariato può essere effettuato per le seguenti attività o servizi, a scelta del Volontario:

- accompagnamento su scuolabus;
- apertura, chiusura, gestione e vigilanza del Centro Sociale comunale, palestra, sala polifunzionale, sala convegni e locali comunali in genere;
- utilizzo automezzi in convenzione con associazioni o Enti per i servizi alla persona con particolare riguardo agli anziani, minori e disabili;
- manutenzione verde pubblico e sfalcio cigli strade comunali e aree cimiteriali;
- piccola manutenzione ordinaria di beni di proprietà comunale e decoro urbano;
- apertura, chiusura gestione e vigilanza dei Centri di raccolta rifiuti;
- apertura, chiusura e vigilanza di aree verdi/parchi giochi;
- apertura, chiusura, gestione e vigilanza del Musei comunali;
- pulizia del territorio per rilascio incontrollato dei rifiuti;
- attività di sgombero neve nel periodo invernale;
- attività di prevenzione degli incendi;
- attività di supporto per la realizzazione di manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico comunque patrocinata dall'Amministrazione Comunale.

In ogni caso, nelle predette attività non possono rientrare attività per cui è richiesta dalla Legge specifica autorizzazione o requisito, a meno che non posseduto dal volontario interessato.

Articolo 3 – UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI

1. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale, previa autorizzazione, sarà a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso.

2. Il Volontario civico dovrà viceversa garantire la propria idoneità alla conduzione del veicolo; in caso di perdita, temporanea o definitiva, della patente di guida, il Volontario civico sarà tenuto a darne tempestiva informazione all'Amministrazione comunale.

3. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici. Il Volontario civico è comunque tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati, fino al momento di avvenuta riconsegna del mezzo.

Art.4 REQUISITI RICHIESTI

Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, di uno stato appartenente all'Unione Europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- b) età non inferiore ad anni 16 (previa autorizzazione dei tutori legali per individui di età inferiore a 18 anni);
- c) non aver avuto condanne penali o procedimenti penali in corso.

Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo dovrà essere compatibile con la condizione fisica ed accertato con apposito certificato medico che attesti tale compatibilità. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di tesserino di riconoscimento/pettorina ad alta visibilità che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art.5 FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale pubblicherà un apposito invito ai cittadini interessati a presentare l'adesione all'Albo Comunale dei Volontari. Tale avviso sarà rinnovato annualmente con pubblicazione entro il 31 marzo di ciascun anno, al fine di incentivare nuove adesioni. Le persone interessate invieranno la loro adesione, su apposito modulo (all. A) all'attenzione del Sindaco, depositando lo stesso presso l'Ufficio Protocollo. Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, le attività che si intendono svolgere. Ricevute le domande e valutati i requisiti, i volontari verranno inseriti in un apposito Albo dei volontari comunali, tenuto presso l'Ufficio Tecnico del Comune. L'attività dei volontari inseriti nell'Albo sarà coordinata dall'Amministrazione e dai Responsabili di Servizio competenti per materia, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli. Prima di avviare il servizio, verrà attivato un breve e sintetico momento di formazione al fine di fornire le informazioni di base necessarie.

Art. 6 IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI

Ciascun volontario non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.

Qualora un volontario a giudizio dell'Amministrazione comunale assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio e dell'Amministrazione Comunale, verranno attivate opportuni procedimenti di richiamo o espulsione dal servizio stesso. È obbligo per i soggetti assegnatari delle attività di cui all'art. 2 che gli interventi avvengano con massimo scrupolo e cura del materiale e/o strutture presenti nell'area in cui operano. Per quanto riguarda le attività di cui alla lett. e), le aree pubbliche e/o private in adiacenza all'area verde affidata, al termine dei lavori di manutenzione, devono essere lasciate pulite e l'asporto del materiale previsto deve essere conferito a carico dei soggetti assegnatari, secondo quanto previsto in materia di raccolta differenziata, presso i Centri di raccolta rifiuti comunali. Per il conferimento dei materiali di risulta di tali interventi, ai Volontari è concesso di accedere ai Centri di raccolta rifiuti comunali anche fuori dall'orario di apertura. I volontari si impegnano ad effettuare i lavori di manutenzione avendo cura che durante lo svolgimento degli stessi l'area soggetta ad intervento non sia frequentata da persone.

L'attività viene svolta dagli interessati a titolo di volontariato e quindi completamente gratuita.

Art.7 RINUNCIA

I volontari possono rinunciare al servizio in qualsiasi momento con nota scritta in carta libera indirizzata al Sindaco e da depositarsi all'Ufficio Protocollo del Comune.

Art.8 ASSICURAZIONE E MEZZI

I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia eventualmente per la responsabilità civile verso terzi. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi. Il Comune fornirà, a propria cura e spese, al volontario i mezzi, le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, nonché i dispositivi di protezione individuali (DPI) eventualmente richiesti da ciascun Volontario. Tutto il

materiale verrà riconsegnato al Comune in caso di cessazione dal servizio.

Il volontario sarà inoltre dotato di apposito tesserino di riconoscimento/pettorina ad alta visibilità.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune dalla data di esecutività della Delibera di sua approvazione.